

# Affidabilità a misura di patrimonio

**A**lla domanda se le finanziarie e i Confidi potranno sostituirsi, almeno in parte, alle garanzie fornite dai soci sui finanziamenti erogati dal sistema bancario, assoggettati per questo alla *thin cap*, ha risposto, in un recente convegno,

ha avuto una particolare attenzione nei confronti degli obblighi di patrimonializzazione di questi enti».

«Tuttavia — ha proseguito Livi — l'attività di rilascio di garanzie potrebbe essere incrementata ma dovrà sempre passare per la valutazione del rating delle società che le richiederanno. Un esame, questo del rating, a cui le aziende dovranno senz'altro sottoporsi con l'arrivo di Basilea 2».

## Il rilascio di garanzie.

Oltre ai Confidi infatti, recentemente oggetto di una riforma radicale, il legislatore ha messo sotto la propria lente anche gli intermediari finanziari che rilasciano garanzie. Questi, ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2003, do-

vranno essere dotati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (ovvero dal 27 novembre 2003) di mezzi patrimoniali non inferiori a 2,5 milioni di euro mentre il capitale sociale, non inferiore a un milione di euro deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati presso banche. A questo scopo dovrebbe però essere chiarito che le finanziarie con capitale superiore a un milione di euro devono investire in liquidità una somma equivalente al capitale minimo (di un milione di euro) e non, come dice la norma, al capitale medesimo.

**Il capitale minimo.** E a proposito di capitale va ricordato che per le finanziarie che non rilasciano garanzie resta l'obbligo di detenere un capitale minimo corrispondente a

cinque volte il capitale minimo delle Spa ovvero a 516,46mila euro, ma questo sembra che valga fino al 31 dicembre 2003. Infatti, con la riforma societaria che parte dal 1° gennaio 2004 il capitale minimo delle Spa passerà a 120mila euro pertanto quello delle finanziarie iscritte all'elenco 106 dovrà essere di 600mila euro.

Che ne è però delle società già costituite? Sembrerebbe che la norma transitoria secondo cui il capitale minimo delle società costituite prima del 1° gennaio 2004 può restare ai minimi stabiliti dal vecchio codice non si applichi alle finanziarie, sottoposte a una legislazione speciale. In ogni caso nulla andrebbe fatto prima di un provvedimento del Ministero che indichi anche i tempi entro i quali gli intermediari dovranno adeguarsi.

## Non deve essere inferiore a 2,5 milioni di euro

direttamente Paolo Livi, presidente di Afi, una nuova associazione delle finanziarie iscritte all'Uic: «Gli intermediari che rilasciano garanzie e i Confidi sono stati ultimamente destinatari dell'attenzione del legislatore che, per questioni di affidabili-